



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 168 Del 28-04-22

Oggetto: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO R.G.2813/2022 PROMOSSO DAI SIGG.RI D. I., D. S. E B. P, CONTRO I SIGG.RI B. I. E C. L. E NEI CONFRONTI DEL COMUNE. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 13:20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
TROIANI FAUSTO	VICE SINDACO	P
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	P
CARASSAI ERMANNO	ASSESSORE	P
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	A
CALDARONI FRANCESCO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 28-04-2022

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 27-04-2022

Il Responsabile del servizio
BERTOLINI ROBERTA

 Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

PREMESSO CHE:

- si è svolto dinanzi al TAR Marche il procedimento R.G. 323/2004 promosso dai Sigg.ri B. I. e C. L. contro il Comune di Civitanova Marche, non costituitosi in giudizio (così deciso con deliberazione di G.C. n. 210 del 07.04.2004) e nei confronti dei Sigg.ri D. S., D. I. e B. P. per l'annullamento, previa sospensiva, del permesso di costruire n. 153 del 27.11.2005 (Prot. 37987 del 30.09.2003 - Pratica Edilizia PER -270-2003) con il quale il Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Civitanova Marche aveva autorizzato la Sig.ra D. S. a realizzare lavori di ristrutturazione edilizia di fabbricati con cambio di destinazione d'uso di un corpo accessorio ad abitazione e realizzazione di un locale interrato ad uso autorimessa in C.da Castelletta, 11 e per il risarcimento dei danni in via principale, in forma specifica mediante ordine di demolizione delle opere e in subordine, in via pecuniaria;

- il procedimento si è concluso con la sentenza n. 262/2020 con la quale il TAR Marche ha accolto il ricorso, ha respinto la domanda risarcitoria ed ha compensato le spese di causa;

- i Sigg.ri D. I., D. S. e B. P. hanno promosso appello (R.G.4131/2020) dinanzi al Consiglio di Stato contro i Sigg.ri B. I. e C. L. e nei confronti del Comune di Civitanova Marche per l'annullamento, previa sospensiva, della suddetta sentenza n. 262/2020;

- questa Amministrazione Comunale si è costituita nel predetto procedimento conferendo incarico all'Avv. Andrea Netti (deliberazione di G.C. n. 134 del 26.05.2020);

- il Consiglio di Stato con decreto presidenziale n. 1320/2021 pronunciandosi sul procedimento R. G. 4131/2020, lo ha dichiarato estinto per perenzione, con spese compensate;

- a questo punto i Sigg.ri D. I., D. S. e B. P. hanno promosso opposizione al suddetto decreto di perenzione;

- nelle more dell'appello, i Sigg.ri B. I. e C. L. hanno a loro volta promosso dinanzi al TAR Marche contro questo Comune, che si è costituito con l'Avv. Andrea Netti (deliberazione G.C. n. 593/2021 e determinazione R.G. 3070/2021) e nei confronti dei Sigg.ri D. I., D. S. e B. P. giudizio di ottemperanza (R.G. 565/2021) per l'esecuzione della sentenza n. 262/2020, la cui udienza di merito è fissata per il 22.06.2022;

- al riguardo dell'atto di opposizione al decreto di perenzione presentato dai Sigg.ri D. I., D. S. e B. P., il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1829 del 15.03.2022 lo ha respinto;

- di recente, in data 04.04.2022, i Sigg.ri D. I., D. S. e B. P. hanno notificato un nuovo ricorso, previa sospensiva, al Consiglio di Stato (R.G. 2813/2022) per la revocazione della suddetta ordinanza n. 1829/22, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 20401 del 04.04.2022;

DATO ATTO CHE l'Avv. Andrea Netti, come evidenziato in precedenza, è il Legale che ha ricevuto incarico da questo Ente sia per il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato (R. G. 4131/2020) che in quello di ottemperanza al TAR Marche (R.G. 565/2021) che vedono come controparti, l'uno i Sigg.ri D. I., D. S. e B. P. e l'altro i Sigg.ri B. I. e C. L.;

VISTE le Linee Guida ANAC n 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 264 del 13/11/2018;

CONSIDERATO CHE:

- il punto 3.1.4.1 delle succitate Linee Guida contempla, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, specie nei casi di consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto dell'affidamento, la possibilità dell'incarico diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui al citato art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2019;

- ogni affidamento di incarico legale deve essere improntato anche al rispetto del principio di economicità e di contenimento della spesa per l'Ente;

- sussistendo tra l'attuale procedimento R.G. 2813/2022 promosso dai Sigg.ri D. I., D. S. e B. P. dinanzi al Consiglio di Stato per revocazione dell'ordinanza n. 1829/2022, il precedente R.G. 4131/2020 e quello di ottemperanza R.G. 565/2021 dinanzi al TAR Marche complementarietà e consequenzialità, il Servizio Affari Legali ha provveduto, per le vie brevi, a richiedere sia un parere all'Avv. Netti circa la opportunità della costituzione in giudizio che l'eventuale preventivo di spesa;

PRESO ATTO CHE:

- l'Avv. Andrea Netti con nota del 26.04.2022, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 25101, ha evidenziato che la costituzione nel suddetto procedimento R.G. 2813/2022, la cui udienza in camera di consiglio è fissata per il 05.05.2022, da un lato consentirebbe all'Amministrazione di intervenire per la miglior tutela delle proprie ragioni e dall'altro scongiurerebbe un eventuale vaglio negativo da parte del TAR Marche, titolare del giudizio di ottemperanza, in ordine al contegno assunto dall'Ente nell'ambito dei giudizi instaurati;

- il Legale con la medesima nota ha inoltre comunicato, avendo piena conoscenza della problematica, di poter contenere le competenze professionali in € 2.000,00, oltre accessori e, quindi, € 2.919,00;

VISTA la relazione Prot. 2821 del 26.04.2021 con la quale il Dirigente Settore VI - Edilizia Privata e S.U.E., condividendo le valutazioni del Legale, ha consigliato la costituzione nel procedimento in argomento con conferimento dell'incarico allo stesso Avv. Andrea Netti;

RITENUTO, pertanto, opportuno costituirsi nel procedimento di che trattasi, promosso dai Sigg.ri D. I., D. S. e B. P. con ricorso, previa sospensiva, per la revocazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1829/22, dando indicazione al Dirigente del Settore II di procedere all'assunzione degli atti necessari al conferimento dell'incarico all'Avv. Andrea Netti e all'assunzione dell'impegno di spesa per l'onorario richiesto;

PRECISATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento U.E. 2016/679 e del combinato disposto degli art. 2 ter, 2 sexies, 2 septies e 2 octies del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18, le parti vengono indicate nel presente atto soltanto con le iniziali del nome per ragioni di garanzia di protezione dei dati personali in relazione a motivi di tutela della riservatezza e della privacy;

- l'ulteriore necessità di individuare in modo certo i soggetti viene garantita dal fatto che i suddetti dati vengono indicati in modo completo nel ricorso per revocazione Prot. 20401 del 04.04.2022 contenuto nella cartellina istruttoria, ma che non viene materialmente allegato all'esemplare destinato alla pubblicazione all'albo pretorio *online*;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49, comma 1[^] del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 del Responsabile del Servizio, Dott.ssa Roberta Bertolini, Funzionario P.O. del

Servizio Affari Legali, Istituzionali, Gabinetto del Sindaco (Determinazione R.G. 2211 del 30.10.2020) in assenza temporanea del Dirigente Settore II;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000;

PRESO ATTO del visto attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di costituirsi, per la difesa degli interessi dell'Ente, nel procedimento R.G. 2813/2022, promosso dai Sigg.ri D. I., D. S. e B. P. con ricorso, previa sospensiva, per la revocazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1829/22, emessa nell'ambito del giudizio R.G. 4131/2020;
- di dare indicazione al Dirigente del Settore II di procedere all'assunzione degli atti necessari al conferimento all'Avv. Andrea Netti dell'incarico per la costituzione e la difesa del Comune nel suddetto procedimento dinanzi al Consiglio di Stato e al finanziamento della spesa per l'onorario richiesto con imputazione al CAP. 138 BIL. 2021;
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire al legale apposita delega nei modi di legge;
- di precisare, altresì, che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento U.E. 2016/679 e del combinato disposto degli art. 2 ter, 2 sexies, 2 septies e 2 octies del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18, il nome delle parti non viene indicato nel presente atto per ragioni di garanzia di protezione dei dati personali in relazione a motivi di tutela della riservatezza e della privacy e la necessità di individuare in modo certo i soggetti viene garantita dal fatto che i suddetti dati vengono indicati in modo completo nel ricorso per revocazione Prot. 20401 del 04.04.2022 contenuto nella cartellina istruttoria, ma che non viene materialmente allegato all'esemplare destinato alla pubblicazione all'albo pretorio *online*;
- di dare atto che compete al Dirigente del Servizio l'attuazione del presente provvedimento;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. "" ""

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di costituirsi, per la difesa degli interessi dell'Ente, nel procedimento R.G. 2813/2022, promosso dai Sigg.ri D. I., D. S. e B. P. con ricorso, previa sospensiva, per la revocazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1829/22, emessa nell'ambito del giudizio R.G. 4131/2020;
- di dare indicazione al Dirigente del Settore II di procedere all'assunzione degli atti necessari al conferimento all'Avv. Andrea Netti dell'incarico per la costituzione e la difesa del Comune nel suddetto procedimento dinanzi al Consiglio di Stato e al finanziamento della spesa per l'onorario richiesto con imputazione al CAP. 138 BIL. 2021;
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire al legale apposita delega nei modi di legge;
- di precisare, altresì, che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento U.E. 2016/679 e del combinato disposto degli art. 2 ter, 2 sexies, 2 septies e 2 octies del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18, il nome delle parti non viene indicato nel presente atto per ragioni di garanzia di protezione dei dati personali in relazione a motivi di tutela della riservatezza e della privacy e la necessità di individuare in modo certo i soggetti viene garantita dal fatto che i suddetti dati vengono indicati in modo completo nel ricorso per revocazione Prot. 20401 del 04.04.2022 contenuto nella cartellina istruttoria, ma che non viene materialmente allegato all'esemplare destinato alla pubblicazione all'albo pretorio *online*;
- di dare atto che compete al Dirigente del Servizio l'attuazione del presente provvedimento.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 02-05-22 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 02-05-22

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 28-04-22

Segretario Generale
Morosi Sergio